

## PARTE PRIMA

### 1.1 Disposizioni generali

**Le norme del Testo Unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario**, disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi e precisamente:

- il pagamento da parte dell'Erario e dei privati;
- l'annotazione e la riscossione;
- il patrocinio a spese dello Stato;
- la riscossione delle spese processuali e di mantenimento;
- la riscossione delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Sono, altresì, espressamente regolamentate le spese del processo amministrativo, contabile e tributario.

Al fine di facilitare la stesura delle disposizioni del testo unico e di evitare dubbi interpretativi, sono state **regolamentate univocamente le definizioni dei soggetti prescindendo dalle qualifiche necessarie per lo svolgimento di determinate funzioni all'interno degli uffici amministrativi o finanziari e dall'organizzazione degli stessi**.

Rispetto alle funzioni giudiziarie esercitate dai **magistrati**, sono state mantenute le attribuzioni di funzioni (giudice o pubblico ministero) tutte le volte in cui la norma originaria conteneva una precisa attribuzione di competenza; si è fatto ricorso alla categoria di magistrato quando le funzioni risultavano generiche.

La definizione di **ausiliario del magistrato** è funzionale all'individuazione della categoria ai fini del compenso ai sensi della legge n. 319/1980. Sono superate le distinzioni terminologiche all'interno della categoria dei **consulenti tecnici** tra processo penale e processo civile. Nel processo penale, si distingue tra **perito** (consulente tecnico nominato dal giudice), **consulente tecnico d'ufficio** (nominato dal p.m) e **consulente tecnico di parte** (nominato dalla parte in occasione della perizia o della consulenza tecnica d'ufficio). Nel processo civile si distingue tra **consulente tecnico del giudice** e **consulente tecnico di parte**.

**La definizione di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario è strumentale ai fini della disciplina delle spettanze degli ufficiali giudiziari e ricomprende sia la notificazione che la comunicazione di un atto.**

In merito alle disposizioni generali relative al processo penale è stato stabilito che le spese (ripetibili e non ripetibili) sono **anticipate dall'Erario**, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, **ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato**. Qualora la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'Erario o prenotate a debito, come previsto e disciplinato nella Parte III del testo Unico. La disciplina dell'onere di dette spese è contenuta nell'art. 8 TU che riprende e riformula l'articolo 90 del codice di procedura civile, esplicitando il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello Stato e prevedendo l'anticipazione da parte dell'Erario o la prenotazione a debito.